



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio nell'Emilia

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 29.12.2023

Indice

Art. 1-OGGETTO

Art. 2-VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Art. 3-PROGRAMMAZIONE

Art. 4-PROGETTAZIONE

Art. 5-PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 6-ACQUISTI MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E
NEGOZIAZIONE

Art. 7-REGOLE E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA
DEL CONTRAENTE E PER LA FASE ESECUTIVA

Art. 8- PRINCIPIO DI ROTAZIONE - FASCE DI VALORE ECONOMICO

ART. 9-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento integra e dettaglia la disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici" o anche solo "Codice") relativa ai contratti sotto la soglia comunitaria di lavori, forniture e servizi e relativi allegati
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente
3. Trova applicazione agli acquisti di beni e servizi sotto soglia, nella misura e con le modalità che saranno disciplinate dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'obbligo di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione così come definiti nell'allegato I.1 al codice.
4. Trova applicazione agli acquisti di beni e servizi sottosoglia
 - l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP attive e che presentino contenuti comparabili con la fornitura e il servizio che si vuole acquisire come limiti massimi ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione di tempo in tempo vigente;
 - l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP o della Centrale di committenza regionale per i beni e servizi ad adesione rafforzata previsti e indicati dalla normativa di tempo in tempo vigente e per le soglie di valore indicate
5. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale si applicano i prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di beni e di servizi di cui si voglia procedere all'acquisto utilizzando le procedure sotto soglia. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione a pena di nullità.
6. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e dunque nell'ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all'ente.

Art. 2

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

1. Per poter applicare la disciplina del codice sui contratti sotto soglia e le disposizioni del presente regolamento e scegliere la procedura di affidamento, deve essere calcolato e formalizzato il valore del contratto stimato applicando le regole specifiche dettate dal codice a tal fine¹.
2. Nel valore stimato del contratto non va conteggiata l'IVA, va considerata invece l'eventuale opzione di proroga o rinnovo e ogni altra opzione suscettibile di precisa valorizzazione economica in sede di predisposizione della documentazione finalizzata all'affidamento
3. Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta il riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell'offerta economica e le modalità di pagamento del corrispettivo²

¹ Si veda l'articolo 14 del D. Lgs 36/2023

² Es. affidamento del servizio di mensa scolastica: il valore a base di gara è il costo del singolo pasto; il valore stimato dell'affidamento è dato dalla moltiplicazione del costo pasto a base di gara moltiplicato per i pasti che si presume verranno somministrati nell'arco di durata del contratto)

4. È vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

5. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del codice in materia di lotti funzionali, prestazionali e quantitativi per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 3 PROGRAMMAZIONE

1. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale i lavori di importo pari o superiore a 150.000 € e triennale le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 140.000 €.

2. Il fabbisogno di forniture e servizi deve essere stimato e sommato sul triennio a livello di ente. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche e riconducibili al medesimo CPV, il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati da tutte le aree/settori/servizi dell'ente. In tale caso in sede di programmazione potrà essere individuato l'area/settore cui farà capo la/le procedura/e di affidamento, salvo che lo stesso non determini l'intervento della Stazione Unica Appaltante dell'Unione.

3. Ogni area/settore/servizio è tenuto entro ottobre a trasmettere alla Stazione unica appaltante presso l'Unione l'elenco dettagliato dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui stima il fabbisogno per il successivo triennio con specificazione anche del valore annuale.

Art. 4 PROGETTAZIONE

1. Per i lavori sotto soglia si dispone:

- che, di norma, il RUP possa consentire che la progettazione dei lavori sino all'importo di 40.000 € si sviluppi su un unico livello con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati;
- che, di norma, il RUP dia indicazioni perché la progettazione si sviluppi sempre su un unico livello esecutivo per le manutenzioni ordinarie fino alla soglia e per le altre tipologie di lavori da 40.000 € a un 1.000.000 di €;

2. Per le forniture si dispone, fatte salve diverse indicazioni da parte del RUP:

- che per le forniture fino all'importo di 40.000 € gli oneri di progettazione possano essere assolti mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della determinazione a contrarre /affidamento unica;
- che per le forniture da 40.000 € a 100.000 € gli oneri della progettazione possano essere assolti mediante la predisposizione di schede tecniche che descrivano le caratteristiche del/dei beni e/o di capitolati prestazionali;

- che per le forniture da 100.000 € alle soglie comunitarie la progettazione debba svilupparsi su un unico livello esecutivo che di minima comprenda: relazione descrittiva e di contesto; capitolato giuridico- prestazionale; eventuali elaborati grafici e/o tecnici;
3. Per i servizi si dispone, fatte salve diverse indicazioni da parte del RUP:
- che per i servizi fino all'importo di 40.000 € gli oneri di progettazione possano essere assolti mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della determinazione a contrarre/affidamento unica;
 - che per i servizi da 40.000 € a 100.000 € gli oneri della progettazione possano essere assolti mediante la predisposizione di schede tecniche che descrivano le caratteristiche del servizio e/o di capitolati prestazionali;
 - che per i servizi da 100.000 € alle soglie comunitarie la progettazione debba svilupparsi su un unico livello esecutivo che di minima comprenda: relazione descrittiva e di contesto; capitolato giuridico- prestazionale; eventuali elaborati grafici e/o tecnici;

Art. 5

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti, in conformità ai limiti di importo previsti dal codice:
 - a) in affidamento diretto;
 - b) con procedura negoziata
2. E' consentito anche sotto soglia eseguire lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta.
3. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi dell'amministrazione ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati.
4. Le forniture e i servizi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta che rispondano alla esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico esistente possono essere effettuate con modalità semplificate, in esenzione dagli obblighi sia in materia di tracciabilità che di acquisto attraverso il mercato elettronico, a condizione che non configurino veri e propri appalti.

Art. 6

ACQUISTI MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE

1. Per le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, fino al valore della soglia comunitaria, nei limiti e in permanenza della sussistenza dell'obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici o a sistema telematico di acquisto o negoziazione previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente gestiti da centrali di committenza qualificate o soggetti aggregatori si procede utilizzando le modalità previste e disciplinate dal soggetto che gestisce lo strumento telematico di acquisto o di negoziazione.
2. L'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione può essere derogato nei casi espressamente previsti dalle norme di tempo in tempo vigenti
Quando si effettuano ordini su strumenti di acquisto / o di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, va data preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è

disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali

3. Quando si opera sugli strumenti di acquisto e di negoziazione il contratto viene, di norma, perfezionato con le modalità previste dallo strumento cui si accede ed in modalità, quindi, telematica. I contratti perfezionati vanno comunque scaricati e conservati agli atti dell'area/ settore e registrati quali scritture private. Si applica l'imposta di bollo per gli importi e con le modalità previste dall'allegato I.4 del Codice e ss.mm.ii.

Art. 7

REGOLE E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PER LA FASE ESECUTIVA

7.1 Affidamento diretto

a. L'affidamento diretto viene perfezionato con un unico atto che funge contestualmente da determinazione a contrarre e da atto di affidamento.

b. L'affidamento diretto è preceduto dalla richiesta di due o più preventivi e dalla comparazione tra i preventivi acquisiti sulla base di elementi tra i quali il prezzo. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000 €. Va garantita, di norma e ove possibile, nella fase di richiesta dei preventivi e negli affidamenti per i quali si omette tale richiesta la rotazione tra gli operatori economici di cui si deve dare atto nella determinazione che perfeziona l'affidamento e che va declinata in conformità con quanto specificato nel codice **e nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento**. La modalità con cui sono stati individuati i soggetti a cui richiedere i preventivi va motivata nell'atto.

c. L'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 € viene perfezionato previa acquisizione obbligatoria del DURC e di apposita dichiarazione sostitutiva, anche mediante utilizzo di specifico modello messo a punto dall'area/settore che procede all'affidamento resa dall'operatore economico affidatario circa l'insussistenza delle cause di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità eventualmente richiesti per l'oggetto dell'affidamento.

d. Per gli affidamenti diretto di importo pari o superiore a 40.000 € la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario va fatta con le regole ordinarie previste dal codice per il sopra soglia e deve essere completata prima di procedere con la determinazione di affidamento che deve dare atto che è stata espletata e dell'esito della stessa.

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 € viene acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di cui al punto c che precede, ma è obbligatoria per ogni area/settore l'attività di verifica di dette dichiarazioni sostitutive almeno a campione e su un campione annuo nella misura minima del 20 %. Il campione viene scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità preferibilmente gestite da sistemi telematici. All'esito della verifica ove non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati si procede secondo quanto riportato nell'articolo 52 comma 2 del codice e ss.mm.ii. Il RUP del singolo affidamento effettua la segnalazione all'ANAC e

in relazione alla gravità della non veridicità della dichiarazione resa e alla molteplicità delle carenze nei requisiti emerse dalla verifica adoterà specifico provvedimento con cui sospende l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'ente che un periodo che può variare da 1 a 12 mese decorrente dalla data del provvedimento di sospensione. Il provvedimento è trasmesso in copia a tutti i responsabili di area/settore dell'ente

e. La garanzia provvisoria non deve essere richiesta per gli affidamenti diretti. La garanzia definitiva e di norma richiesta. La garanzia definitiva può non essere richiesta per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € a fronte di un miglioramento nell'offerta economica presentata (tale opzione deve essere evidenziata in sede di richiesta del preventivo) o di altre motivazioni legate alle caratteristiche dell'operatore economico o del lavoro – servizio – fornitura da motivare debitamente nella determinazione di affidamento

f. Negli affidamenti diretti il contratto viene perfezionato

- mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 per gli affidamenti fino a 39.999 €;

- mediante scrittura privata anche attraverso la sottoscrizione dei moduli contrattuali elaborati e proposti dalla piattaforma telematica utilizzata per gli affidamenti di importo superiore alla soglia indicata nel precedente capoverso;

g. Per gli affidamenti diretti non va disposta, di norma, la nomina del direttore dell'esecuzione salvo che per le casistiche legate alla definizione del codice di forniture e servizi di particolare importanza

h. La verifica di conformità/regolare esecuzione per servizi e forniture viene espletata di norma, e sempre che non si tratti di un contratto di durata, mediante il visto di regolarità sulla fattura apposto dal RUP finalizzato alla liquidazione e al successivo pagamento
Per gli affidamenti diretti di lavori di manutenzione ordinaria di norma la regolare esecuzione può coincidere con il visto di regolarità sulla fattura apposto dal RUP finalizzato alla liquidazione e al successivo pagamento.

7.2 Procedura negoziata

a. La procedura per la scelta del contraente prevede: la determinazione a contrarre; lo svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici invitati; la determinazione di affidamento; la stipula del contratto.

b. La scelta degli operatori economici da invitare avviene con una delle **modalità** sotto indicate tra loro alternative e non integrabili:

- attraverso la pubblicazione di avvisi di indagine di mercato che specificano: oggetto dell'affidamento; requisiti richiesti per la partecipazione; contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura; criterio di aggiudicazione; termine entro cui presentare istanza; eventuale numero minimo e/o massimo di operatori che saranno invitati e in tal caso criterio con cui verranno selezionati se le istanze dovessero eccedere tale numero;

- attraverso la pubblicazione e lo svolgimento di indagini di mercato anche periodiche con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo per tipologie predeterminate di prestazioni aventi i medesimi contenuti indicate al punto sopra;
- l'utilizzo di elenchi, predisposti dall'ente o da altre stazioni appaltanti, di operatori economici aventi le caratteristiche di seguito specificate.

c. Per le indagini di mercato si prescrivono le sotto riportate regole generali:

- gli avvisi di indagine di mercato vengono approvati con la determinazione a contrattare e devono contenere:

- il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...)
 - i requisiti generali di idoneità professionale;
 - eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
 - eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
 - l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;
 - il nominativo del RUP con cui prendere contatto per informazioni;
- gli avvisi vengono pubblicati sul sito internet dell'ente (profilo del committente) e nella sezione Amministrazione Trasparente mediante link alla Banca dati nazionale contratti pubblici con le modalità previste da ANAC. Per le indagini di mercato per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 180.000 € e per l'acquisto di lavori di importo pari o superiore a 200.000 € il responsabile, sentito il RUP, potrà valutare anche altre forme di pubblicità;
- gli avvisi vengono pubblicati per un minimo di 15 giorni. Per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 180.000 € e per l'acquisto di lavori di importo pari o superiore a 200.000€ il termine minimo di pubblicazione è di 20 giorni. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili all'ente, da motivare nella determina a contrarre, sentito il RUP, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in 5 giorni liberi;
- gli avvisi di indagine di mercato, di norma, sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti. In tale circostanza non si pone, anche in caso di coincidenza del contratto da affidare nei suoi contenuti essenziali (oggetto, durata, caratteristiche e prezzo), il problema della rotazione negli inviti e negli affidamenti. Qualora il responsabile, sentito il RUP, intenda limitare la partecipazione al numero minimo di operatori fissato dalle norme o fissare un tetto massimo l'avviso di indagine di mercato deve specificare modalità e criteri con cui verranno selezionati gli operatori da invitare. Sono ammesse modalità quali l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze e la valutazione dei requisiti in relazione allo standard minimo richiesto nell'avviso. Il sorteggio in seduta pubblica o altra modalità di estrazione casuale costituisce l'eccezione alla quale può farsi ricorso sono motivando debitamente con riferimento alle indicazioni contenute sul punto nel codice e nei suoi allegati. In tale circostanza va rispettato il principio della rotazione tra gli operatori economici nell'affidamento di cui si deve dare atto nella determinazione a contrarre e che va declinata nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.

d. Per la formazione di Elenchi di operatori economici si prescrivono le sotto riportate regole generali:

- gli elenchi possono essere formati a livello di ente, di area/settore, o per tipologia di lavoro, servizio, fornitura;
- la formazione degli elenchi è sempre preceduta dalla approvazione e dalla pubblicazione sul sito internet dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente mediante link alla Banca dati nazionale contratti pubblici con le modalità previste da ANAC di apposito avviso per la durata minima di 20 giorni. Il responsabile può anche prevedere in sede di approvazione altre forme di pubblicità;
- gli elenchi devono essere aggiornati almeno con cadenza annuale e l'aggiornamento deve essere preceduto dalla approvazione e dalla pubblicazione sul sito internet dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente di apposito avviso per la durata minima di 20 giorni;
- l'avviso per la formazione dell'elenco deve riportare:
 1. la identificazione dei lavori, forniture, servizi;
 2. la eventuale suddivisione in categorie e fasce di importi;
 3. la articolazione dei requisiti, eccetto i requisiti generali /cause di esclusione che dovranno essere sempre richiesti, in relazione alle categorie e alle fasce di importi;
 4. specificare la cadenza di aggiornamento dell'elenco e la sua natura aperta che consente agli operatori economici di formulare in qualsiasi tempo l'istanza di iscrizione;
 5. il / i criteri con cui l'elenco sarà utilizzato per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e la rotazione negli affidamenti;
 6. chiarire gli obblighi che gravano sugli operatori economici in termini di comunicazione di ogni variazione che incida sui requisiti posseduti: generali, di idoneità e capacità;
 7. specificare che verranno eseguite verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai fini del mantenimento del diritto dell'operatore economico a mantenere l'iscrizione nell'elenco e che in caso di verifica con esito negativo le conseguenze sono: quelle di legge connesse in particolare alla sussistenza di una dichiarazione mendace; la immediata cancellazione dall'elenco e l'inibizione a richiedere una nuova iscrizione per un anno.
- gli operatori economici producono istanza accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico circa l'insussistenza di cause di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti dall'avviso per l'iscrizione nell'elenco. Gli operatori producono inoltre una dichiarazione di impegno a partecipare alle procedure negoziate cui siano invitati e di accettazione della esclusione per un anno dall'elenco qualora non presentino la loro offerta a due procedure cui siano stati invitati.
- il criterio del sorteggio o altra modalità di estrazione casuale dall'elenco costituisce l'eccezione alla quale può farsi ricorso sono motivando debitamente con riferimento alle indicazioni contenute sul punto nel codice e nei suoi allegati.
- Quale che sia la modalità indicata per selezionare gli operatori dall'elenco non si può procedere con inviti/affidamenti agli operatori economici che nell'arco di ciascun anno siano già stati invitati a tre procedure o che abbiano maturato affidamenti per una soglia di importo che sarà definita di volta in volta nell'avviso di formazione dell'elenco tenuto conto altresì delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento

e. Inviti e negoziazione

La lettera d'invito va inoltrata contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati e deve riportare i contenuti minimi di seguito indicati:

- a) l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;
- b) il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto;
- c) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
- d) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

- e) le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione;
 - f) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;
 - g) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;
 - h) il periodo in giorni di validità delle offerte;
 - i) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta e le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - j) le penali previste;
 - k) i termini di pagamento previsti;
 - l) l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - m) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - n) il giorno e l'ora della seduta di apertura delle offerte;
 - o) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
 - p) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
 - q) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003.
- Il responsabile del procedimento, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
 - Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale.
 - I principi ai quali attenersi nella conduzione della gara sono:
 - il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
 - la contestualità della presentazione delle offerte;
 - la segretezza delle offerte e l'assenza nella busta contenente l'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica;
 - la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
 - la verifica della congruità economica dell'offerta in relazione ai parametri prefissati;
 - l'apertura delle offerte, in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, deve essere effettuata da un seggio di gara composto dal RUP dell'ente o della SUA dell'Unione (se ricorre la casistica), il quale potrà chiedere di essere assistito da testimoni, scelti fra i dipendenti comunali. La nomina di una commissione di gara va obbligatoriamente disposta ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione di gara è competente solo all'esame dell'offerta tecnica ed economica;
 - l'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua se espressamente previsto nella lettera d'invito.

f. Contratto

Il contratto con il soggetto affidatario di una procedura negoziata viene concluso:

- mediante scrittura privata o scrittura privata autenticata per forniture e servizi da 140.000 a 215.000;
- mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico in forma amministrativa per forniture e servizi da 215 a 750.000;
- mediante scrittura privata o scrittura privata autenticata per lavori da 150.000 a 999.999;
- mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico in forma amministrativa per lavori da 1.000.000 alla soglia

g. Fase esecutiva

La nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per i contratti di forniture e servizi va disposta per i servizi e le forniture classificate dal codice come di particolare importanza. La verifica di conformità/regolare esecuzione viene disciplinata in contratto nelle modalità e nella tempistica.

Va sempre nominato il direttore dei lavori e la contabilità e la verifica finale di regolare esecuzione finalizzata al rilascio del certificato avviene con le modalità ordinarie disciplinate dal codice per i contratti sopra soglia;

Art. 8

PRINCIPIO DI ROTAZIONE - FASCE DI VALORE ECONOMICO

1. Fasce di valore economico

Di seguito si indicano le fasce di valore economico degli affidamenti. Il principio di rotazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice, si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia:

■ per servizi e forniture:

- 1) da 5.001 euro fino a 20.000 euro
- 2) da 20.001 euro fino a 39.999 euro
- 3) da 40.000 euro fino a 79.999 euro
- 4) da 80.000 euro fino a 119.999
- 5) da 120.000 euro fino a 139.999
- 6) da 140.000 euro fino a 179.999 euro
- 7) da 180.000 euro alla soglia europea per servizi e forniture
- 8) dalla soglia a 349.999 euro (servizi allegato XIV Direttiva europea 24/2014)
- 9) da 350.000 a 449.999
- 10) da 450.000 a 750.000

■ per lavori:

1. da 5.0001 euro fino a 20.000 euro
2. da 20.001 euro a 39.999 euro
3. da 40.000 euro a 149.999 euro
4. da 150.000 euro fino a 309.600
5. da 309.601 fino a 619.200 euro

6. da 619.201 euro fino a 1.032.999 euro
7. da 1.033.000 a 1.499.000 euro
8. da 1.500.000 a 2.581.999 euro
9. da 2.582.000 a 3.499.000 euro
10. da 3.500.000 alla soglia europea per i lavori

Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento precedente. Non sono consentite operazioni artificiali finalizzate alla violazione del principio indicato.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I contratti sotto soglia cui si applica il presente regolamento sono quelli cui si applicano i valori soglia di tempo in tempo vigenti così come fissati dal codice e dagli adeguamenti allo stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, le norme di tempo in tempo vigenti contenute nel codice dei contratti e nei suoi allegati. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie e statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata:
 - a) ogni norma regolamentare dell'Amministrazione incompatibile con il presente regolamento
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni, ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.